

R.G. 1933 /2019



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Luca Minniti	Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli	Giudice rel
Federica Samà	Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g. **1933 /2019** promosso da:

██ con il patrocinio dell'avv.
██, elettivamente domiciliato in viale Guidoni 61 Firenze presso
la cancelleria civile del Tribunale di Firenze

████████████████████

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
FIRENZE**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

all'esito della camera di consiglio del 30 novembre 2022 ha pronunciato il seguente

DECRETO

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da ██ avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale di Firenze ha respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, accordandogli invece la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett.a) e b) del D.lgs 251/2007.

I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo



Nell'audizione tenutasi dinanzi alla Commissione Territoriale di Firenze in data [REDACTED] 2018, il ricorrente dichiarava:

-di essere cittadino iraniano, nato e cresciuto a [REDACTED] di essere di etnia Curda, di aver avuto un lungo percorso di studio dopo aver terminato l'università, conseguendo un dottorato di ricerca in psicologia e una laurea specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni;

- di aver vissuto in diverse città dell'Iran tra cui Teheran;

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]

- che a causa delle discriminazioni dello stato non aveva diritto di insegnare né in campo psicologico né in campo tecnologico, per questo aveva creato una impresa di telecomunicazioni di cui era titolare.

Il richiedente raccontava che all'età di 15 anni, vivendo con particolare disagio le discriminazioni imposte dal governo iraniano nei confronti dei curdi, aveva iniziato a militare nel Partito Democratico Curdo, con base in Iraq e illegale in Iran, per questo, nel corso del secondo anno di liceo si era recato in Iraq, dopo tre mesi la sua famiglia lo aveva raggiunto, convincendolo a tornare in Iran, dove, tuttavia, era stato arrestato per motivi politici, tenuto in prigione per due mesi, poi liberato con l'ammonimento che in caso di recidiva sarebbe stato condannato a cinque anni di reclusione).

Nel giugno del 2016 si era recato per lavoro all'Università irachena di S [REDACTED] doveva avere preso parte ad una cena tenutasi in un locale pubblico, cui partecipavano anche due stranieri, che gli erano stati presentati come cittadini americani; una volta fatto ritorno nella casa di Teheran, era stato arrestato dai servizi di sicurezza iraniani e condotto nel carcere di Evin perché accusato di spionaggio contro il governo, in quanto i due cittadini stranieri presenti alla cena, secondo i predetti servizi, non sarebbero stati americani, ma cittadini israeliani; era stato torturato ed interrogato per ottenere informazioni, tuttavia, durante un trasferimento in auto, gli autisti erano stati coinvolti in un incidente stradale,



ed egli ne aveva approfittato per fuggire, allontanandosi a piedi verso una montagna. Dopo un lungo tragitto aveva perduto i sensi per la spossatezza, si era risvegliato per la presenza di un uomo sconosciuto che lo aveva aiutato, dandogli cibo e generi di prima necessità. Ripresosi si era incamminato verso [REDACTED] percorrendo circa 250 km, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Il richiedente si era messo in contatto con dei curdi residenti in Turchia, che lo avevano supportato nell'organizzazione della sua fuga dall'Iran [REDACTED] in particolare, raggiunta la città di [REDACTED] [REDACTED] raggiungere l'Italia.

La Commissione Territoriale di Firenze, nel provvedimento del [REDACTED] ha ritenuto credibili:

- 1) gli elementi relativi alla nazionalità iraniana ed alla provenienza da Marivan, capoluogo del Kurdistan iraniano e quelli relativi all'etnia curda;
- 2) credibili i fatti circa l'accusa del governo iraniano che lo avrebbe interrogato sospettandolo di aver svolto attività contro la sicurezza dello Stato in quanto *“tali accuse sono comprovate dal documento presentato dal richiedente, ed effettivamente individuabile da successiva ricerca sul portale [REDACTED] [REDACTED] Nel documento in questione, si evidenzia la misura di sequestro posta in essere dalle autorità iraniane ai danni di una delle aziende per cui lavorava il richiedente. Le ragioni del sequestro vengono indicate nel citato capo di imputazione che vedrebbe il richiedente accusato di aver posto in essere attività contro la sicurezza dello Stato”*;
- 3) non pienamente credibile *“la spiegazione del richiedente in merito alle ragioni di tale accusa”* in quanto, anche se il ricorrente ha affermato *“ di essere stato accusato dalle forze di sicurezza iraniane di aver partecipato ad una cena tenutasi in Iraq in presenza di due cittadini israeliani”* e *“di non essere a conoscenza dell'identità dei soggetti coinvolti e di non essere coinvolto in alcuna specifica attività”* secondo la CT *“La semplice partecipazione ad una cena, non appare sufficiente a giustificare le accuse mosse al richiedente ed il citato sequestro. Se anche tale incontro fosse*



- avvenuto, si ritiene plausibile la presenza di ulteriori elementi (non esplicitati dal richiedente) che ne avrebbero provocato la messa in stato di accusa”;*
- 4) non credibili alcuni degli elementi relativi alle vicende familiari. In sede: di audizione il richiedente non fa menzione della separazione con la moglie, indicata - al contrario - nel modello C3; la separazione giustificerebbe la presenza in Italia della figlia minore del richiedente;
 - 5) non credibili gli elementi relativi alla presunta persecuzione subita in ragione dell'appartenenza etnica in quanto, pur confermando l'orientamento del governo iraniano rispetto ai propri cittadini di etnia curda, secondo la CT *“il richiedente non sembra aver subito discriminazioni a causa della propria appartenenza etnica. Lo stesso ha avuto modo di studiare, conseguendo i più alti titoli di studio. Ha inoltre lavorato, anche in settore strategici, senza subire - per causa della sua etnia - restrizioni o limitazioni tali da impedirgli di portare avanti le attività imprenditoriali. L'ampia libertà di movimento è comprovata dall'elevato numero di visti sui passaporti presentati in Commissione. Visti che dimostrano che il richiedente, pur di etnia curda in un Paese restrittivo come l'Iran, abbia potuto godere della più ampia libertà nell'organizzare i propri spostamenti fuori dal Paese”;*
 - 6) non credibili gli elementi relativi ad un primo arresto, avvenuto quando il richiedente aveva 15 anni di età e legato alla sua militanza adolescenziale nel PDK in quanto *“se le circostanze narrate si fossero realmente verificate, il richiedente sarebbe presumibilmente stato sottoposto a misure restrittive capaci di limitarne notevolmente le successive scelte personali e professionali. Tali limitazioni non appaiono compatibili con il percorso di vita documentato dal richiedente, che ha potuto aprire le proprie aziende (anche in settori sensibili) ed ha ottenuto dalle autorità massima libertà nell'organizzare dei frequenti viaggi all'estero”;*
 - 7) non credibile la detenzione presso il carcere di massima sicurezza di Evin, né la fuga dalla medesima struttura;

Per tali motivi la Commissione Territoriale di Firenze ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ma ha ravvisato quelli della protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/2007 lettera a) e b) in quanto, la natura e gravità delle accuse a suo carico da parte del governo iraniano, documentate, lo esporrebbero, in ipotesi di rimpatrio, ad una condanna a morte o comunque a trattamenti disumani e degradanti.



Nel ricorso, la difesa ha insistito per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione Territoriale si è costituita nel presente giudizio confermando le ragioni del rigetto e ha depositato la documentazione in suo possesso.

Il PM non ha ravvisato motivi ostativi ed ha fatto pervenire i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dai quali nulla di rilevante emerge a carico del ricorrente.

In sede di audizione davanti al Giudice, all'udienza [REDACTED] e 2022, il richiedente ha confermato quanto già riferito dinanzi alla Commissione Territoriale nei seguenti termini:

ADR. *Al momento in Italia vivo [REDACTED] e insegno [REDACTED]*

ADR. *Come ho già detto in Commissione sono nato nel Kurdistan Iraniano, [REDACTED]*

[REDACTED] *Ho vissuto durante la mia infanzia per un periodo dove sono nato a [REDACTED] e poi nel corso della guerra ci siamo spostati in un altro luogo ma sempre lì vicino.*

ADR. *Dopo la rivoluzione in Iran del '79 mio fratello, che all'epoca aveva [REDACTED] anni e insegnava nella scuola pubblica, è stato licenziato e ha perso il diritto di svolgere qualsiasi attività lavorativa di natura statale.*

ADR. *Intorno ai 15-16 anni avevo una simpatia per il PDK, Partito Democratico Curdo dell'Iran e sono stato arrestato per quasi due mesi in cui 45 giorni sono stato in isolamento e 15 giorni no. Dopo essere stato scarcerato mi è stato applicato il regime della libertà vigilata ossia ogni settimana dovevo presentarmi a firmare e per 5 anni ero sotto controllo e non potevo allontanarmi dal paese, mi è stato anche tolto il passaporto.*

Sono stato incarcerato all'interno di una struttura gestita dalla sicurezza nazionale dove appunto vengono condotti coloro i quali sono ritenuti pericolosi per la stessa.

ADR. *L'essere curdo rappresenta la mia identità culturale e storica non etnica.*

ADR. *Oltre al PDK i principali partiti politici in Iran rappresentativi dei curdi sono: Komala, Khabat, Pajat e Partito Komunista. Preciso naturalmente che tutti questi partiti sono fuorilegge in Iran, nessuno di loro ha neanche una sede ufficiale, non mi identifico in nessuno di essi, se proprio comunque dovessi avere un'opzione politica le mie simpatie andrebbero sempre per il PDK.*



ADR. Come ho riferito alla Commissione, prima di essere arrestato in Iran intorno ai 15-16 anni, ho detto alla mia famiglia che volevo recarmi in Iraq da alcuni nostri parenti, in realtà desideravo entrare in contatto con esponenti del partito PDK in Iraq perché avevo una grande ammirazione per uno dei comandanti locali il cui nome [REDACTED] che in curdo si pronuncia [REDACTED] e un giorno che mi trovavo all'interno della loro base ho avuto modo di conoscerlo, abbiamo parlato, lui conosceva anche la mia famiglia perché anche egli originario di [REDACTED] e [REDACTED]. La base dove sono stato si chiamava [REDACTED] nella regione di Darbandikoan tale base tuttavia non esiste più perché è stata distrutta da un bombardamento iraniano. I miei genitori dopo circa 3 mesi sono venuti a riprendermi in quanto erano preoccupati che entrassi in una militanza per il PDK.

ADR. Vorrei spiegare che dopo il mio arresto, quando avevo circa 16 anni, il regime di libertà vigilata a cui sono stato sottoposto per cinque anni prevedeva che io una volta alla settimana mi incontrassi pubblicamente con un rappresentante della sicurezza nazionale del governo iraniano, che mi prendeva sotto braccio e quindi dovevo mostrarmi insieme a lui per strada così da apparire un collaboratore e quindi un traditore per il mio popolo. Per me questi sono stati anni di tortura e di vergogna. Dopo di solito restavo a casa per qualche giorno perché mi vergognavo ad uscire.

ADR. Quando sono stato arrestato per la prima volta, tornato dall'Iraq, mi hanno rinchiuso in isolamento in una cella di 2 metri per 1 metro e questo già costituiva una tortura, avrei preferito essere picchiato, avere un contatto fisico con qualcuno anche se doloroso piuttosto che trovarmi in questa condizione di immobilità e di assoluto isolamento. Poi mi veniva portato un foglio ogni giorno affinché io scrivessi quello che loro volevano sapere in relazione al periodo di mia permanenza in Iraq. Io non ho mai raccontato quello che ho fatto, la prima volta ho scritto una storia che mi ero inventato, non mi hanno creduto in quanto una spia del governo iraniano mi aveva visto in Iraq, mi hanno mostrato anche le foto che mi erano state scattate e quindi ho dovuto inventarne un'altra, ecco perché la mia prigionia è durata a lungo.

ADR. Voglio precisare che il mio percorso di studi universitario in Iran e anche quello volto a diventare insegnante è stato alquanto ostacolato in ragione della mia appartenenza all'etnia curda, per esempio mi sono iscritto alla facoltà di ingegneria pubblica che era gratuita per tutti invece la mia famiglia ha dovuto pagarmi gli studi, mi è stato impedito l'insegnamento nelle scuole pubbliche, la mia azienda di [REDACTED] quando è subentrata [REDACTED] mi sono stati bloccati tutti gli appalti e non sono stato neanche pagato per l'attività in precedenza svolta.



ADR. Dopo che ho dovuto chiudere l'attività di [REDACTED] aperto in Iran un'altra azienda di [REDACTED] con il Kurdistan iracheno pertanto, in quegli anni e in particolare [REDACTED] mi capitava di spostarmi sul confine per motivi di affari, sono sempre stato controllato ad ogni mio rientro, una volta infatti mi hanno anche sequestrato il portatile che non ho mai più avuto ma le mie trasferite si limitavano alla zona del Kurdistan iracheno, non sono mai stato altrove.

Vorrei aggiungere soltanto una cosa a dimostrazione ulteriore della discriminazione che i curdi subiscono in Iran, la prima ragazza che è stata uccisa di recente nel corso delle manifestazioni e che ha dato la stura a questo movimento di protesta in realtà è una ragazza curda originaria di una città situata a circa 120 km da Marivan; se si fosse trattato di una ragazza iraniana sarebbe sì stata arrestata in quanto reato non indossare il velo ma non picchiata fino ad essere uccisa.

Motivi della decisione

1. Valutazione delle prove e della credibilità del richiedente

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando:

«a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo (il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «sinceri sforzi» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011) per circostanziare la domanda;



b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale».

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo “anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente” per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1 bis d.lgs. 28.9.2008, n. 25). Sulla valutazione di credibilità del ricorrente è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che stigmatizza il fatto di “*accendere i riflettori sulle imprecisioni del racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione*” (cfr. Cass. n. 26921/2017).

In sostanza la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è ‘*in dubio pro actore*’. Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall'art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall'art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE.

Alla luce dei criteri sopra indicati, il ricorrente può ritenersi credibile negli aspetti riguardanti gli elementi fondamentali della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, poiché nel corso dell'udienza ha dettagliato le forme di discriminazione e di persecuzione di cui è stato vittima in Iran in ragione della sua appartenenza alla minoranza curda. In particolare ha chiarito come il percorso di studi a cui ha avuto accesso, presso



scuole e università pubbliche, garantito a cui i cittadini iraniani hanno accesso di regola a titolo gratuito, è stato dal medesimo e dalla sua famiglia pagato, perché curdo e, inoltre, di aver dovuto rinunciare alla carriera dell'insegnamento, proibito dal governo ai curdi, per l'evidente ragione di esercitare un controllo sulla formazione dei cittadini. Infine la diffidenza nei suoi confronti da parte dei servizi segreti iraniani ed il controllo a cui è stato segretamente sottoposto per anni, fino all'accusa di attentare alla sicurezza nazionale ed all'arresto, si spiegano, come il richiedente ha chiarito, per la sua appartenenza alla minoranza curda.

Le COI esaminate riscontrano peraltro i fatti narrati: il rapporto sui diritti umani dell'USSD del 2021 ha rilevato che i gruppi minoritari, tra cui Curdi, subiscono "*... discriminazione politica e socioeconomica, in particolare nell'accesso ad aiuti economici, licenze commerciali, ammissioni all'università, opportunità di lavoro, permesso di pubblicare libri e diritti di proprietà sulla casa e sulla terra*". USSD, '2021 Country Reports on Human Rights Practices: Iran' (Section 6), 12 April 2022 p 24; disponibile al: <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/iran>.

In Iran è ancora vigente la legge del Gozinesh, (approvata nel 1985), la quale vieta ad alcune minoranze religiose ed etniche, fra cui quella curda, la piena partecipazione alla vita civile, in particolare l'accesso ad impieghi nel settore pubblico, parastatale (ed in parte anche privato), circostanza alquanto significativa se si considera che in Iran, lo stato è di gran lunga il principale datore di lavoro. (Rapporto Amnesty, 2008, pag. 9).

Trovano inoltre riscontro le affermazioni del ricorrente sugli ostacoli all'istruzione (cfr. vedi casi di studenti universitari curdi espulsi dal dottorato o a cui è stato vietato continuare gli; Amnesty International, rapporto 2008, pag. 33 e Kurdistan Human rights <https://kurdistanhumanrights.org/en/category/news/rights/right-to-education/>.)

Ritenuti dunque accertati i fatti narrati dal richiedente e posti a fondamento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, si tratta di valutarne l'effettiva rilevanza.

2. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008, in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE va



riconosciuto lo status di «rifugiato» al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Medesima definizione è contenuta negli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007. Il primo elemento costitutivo della definizione di rifugiato e requisito essenziale per il riconoscimento del relativo *status* è dunque il **fondato timore di persecuzione «personale e diretta»** nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Secondo elemento fattuale necessario per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è la **persecuzione**; gli atti di persecuzione devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, par. 2, CEDU;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a).

Essi possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;



- azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2;
- atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

I **motivi** di persecuzione sono indicati nell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, che li definisce in relazione a:

- a) **«razza»**: riferita, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- b) **«religione»**: che include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a (o l'astensione da) riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- c) **«nazionalità»**: che non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- d) **«particolare gruppo sociale»**: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
- e) **«opinione politica»**: si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'art. 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.



2.1 Discriminazione dei diritti sociali ed economici che ammontano a persecuzione.

Il ricorrente ha raccontato come le discriminazioni attuate dalle autorità iraniane riguardassero oltre che la popolazione curda direttamente anche il suo stretto ambito familiare e personale, in particolare il fratello che nel 1979 aveva circa 25 anni e insegnava nella scuola pubblica, dopo la rivoluzione Khomeinista è stato licenziato e privato del diritto-in quanto curdo- di svolgere qualsiasi attività lavorativa statale (cfr. verbale udienza del 18.10.22);

Il ricorrente ha dichiarato poi con riferimento alla propria condizione personale, che gli è stato negato il diritto di insegnare e *“a seguito del primo arresto, avvenuto circa 26- 27 anni fa mi sono stati tolti tutti i diritti sociali: non avevo più diritto a studiare gratuitamente, né a cure sanitarie;”* (cfr p. 2 e 4 verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e verbale di udienza del 18.10.2022);

“Successivamente mi sono iscritto per un altro biennio di studi a [REDACTED] conseguendo laurea magistrale in [REDACTED] Ho frequentato il corso dal [REDACTED] ma non ho il documento che certifica il titolo di studio ed hanno rimosso il mio profilo dal sito dell’università” (cfr. pag. 4 verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale);

“Tutti i corsi di studio che seguivo erano a pagamento. Non potevo studiare gratuitamente come facevano gli altri. In Iran in realtà le discriminazioni non erano presenti tanto sul percorso di studi, quanto piuttosto sulle successive potenzialità di trovare un lavoro. È lì che sono presenti le principali discriminazioni. Ad esempio, quando facevo il mio primo corso universitario ho partecipato a una gara di scacchi a livello nazionale e sarei dovuto essere mandato, insieme alla mia squadra, in Ungheria a disputare un torneo internazionale. Mi dissero che a me non era consentito prendere parte alla competizione. Alcuni corsi universitari non possono essere frequentati dai curdi, ad esempio i corsi di fisica nucleare. Ci sono posti e corsi particolari che i curdi non possono frequentare. Per tutti gli altri corsi di studio non ci è impedito l’accesso, ma i problemi si presentano in seguito per l’inserimento nel mondo del lavoro” (cfr. pag. 7 verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e verbale di udienza del 18.10.2022).



“Dopo che ho preso il dottorato, dal momento che non potevo né insegnare né aprire uno studio per occuparmi di psicologia (per gli studi medici o per l’insegnamento era necessaria l’autorizzazione da parte del ministero della Sicurezza), ho cominciato a fare delle riunioni a casa mia per parlare di psicologia” (cfr. pag. 4-5 verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale)

A seguito della discriminazione nell’accesso all’insegnamento (legge Gozinesh) il ricorrente dichiara che *“dal momento che non avevo diritti sociali e non potevo lavorare con il governo e avevo comunque una famiglia da mantenere, ho deciso di lavorare in campo commerciale”* (cfr. pag. 4 verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale)

Il ricorrente in sede di audizione dinnanzi alla Commissione territoriale ha poi precisato quanto segue *“Io provengo dalla comunità curda e i curdi in Iran non vengono considerati al pari degli altri cittadini iraniani. Queste discriminazioni fanno nascere, gradualmente, un forte spirito nazionalista nei ragazzi curdi. Per esempio quando da bambino, andando a scuola, capisci di non aver diritto di studiare nella tua lingua o di parlare nella tua lingua, oppure quando ti accorgi che negli uffici pubblici non c’è nessuno che appartiene alla tua gente, cominci a farti domande”*.

Considerato che le violazioni di diritti economici e sociali sanciti nei trattati sui diritti umani possono, in circostanze eccezionali, configurarsi come persecuzione a condizione che le misure in questione siano sufficientemente gravi¹, il Collegio osserva come la legge iraniana *“Gozinesh “* sia stata considerata dalle Nazioni Unite *“ una violazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici, della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nonché una violazione dell’articolo 23 della Costituzione [iraniana], che vieta “indagare sulle proprie idee” e sottoporre quella persona ad aggressione o interrogatorio “per il semplice fatto di avere un’opinione”* (cfr. UN General Assembly, *Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran. Report of the Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, A/74/188, 18 July 2019, pag. 12, par. 41-42, <https://digitallibrary.un.org/record/3823681>*).

I perduranti ostacoli all’istruzione, i divieti all’accesso in determinati ambiti lavorativi su base etnica, la discriminazione linguistica - che il ricorrente ha subito ed a cui ha assistito

¹ Easo, Un’analisi giuridica: condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE), 2018, pag. 33



sin dalla prima infanzia-, oltre a violare diritti economici e sociali, incidono negativamente sul godimento del diritto all'autodeterminazione, sono lesivi della dignità della persona (art. 1 e art. 6 Patto ONU sui diritti civili e politici del 66 come interpretati anche dai rispettivi commenti generali) e costituiscono unitariamente considerati, **atti persecutori ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) del d.lgs 251/2007.**

2. 2. Atti di tortura, trattamenti inumani e degradanti intenzionali che ammontano a persecuzione:

2.2.a) in occasione del primo arresto a 16 anni

Il richiedente a seguito del primo arresto avvenuto a 16 anni per limitarne la libertà di espressione politica, dopo aver trascorso un periodo in Iraq presso una delle basi del PDK curdo, è stato sottoposto ad un regime di totale isolamento per quasi due mesi ristretto in una cella di 2 metri per 1 metro (cfr verbale di udienza del 18.10.2022).

Come riporta la giurisprudenza europea affinché un maltrattamento ricada sotto il divieto di cui all'art. 3 CEDU deve raggiungere un minimo di gravità, il cui apprezzamento dipende da un insieme di elementi, tra cui gli effetti fisici o mentali, la durata e l'età, le dimensioni del luogo di detenzione (Cfr. CEDU, Irlanda c. Regno Unito, sent.del 18 gennaio 1978, serie A n. 25, p. 65, § 162; cfr. Muršić v. Croatia [GC], 2016, §§ 136-141). La giurisprudenza internazionale prevede inoltre che i minori “non dovrebbero essere sottoposti ad isolamento” (cfr. UN General Assembly, Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment Note by the Secretary-General, 2011, serie A/66/268, pag. 16 § 66).

Parimenti, il Comitato delle Nazioni Unite ha analizzato in modo puntuale i criteri di valutazione finalizzati a stabilire se l'isolamento equivalga a tortura o comunque a trattamento inumano o degradante, ricomprendendo nei fattori di analisi anche lo scopo dell'applicazione dell'isolamento. Quando siffatta modalità punitiva è finalizzata ad estorcere informazioni o una confessione, non può essere in alcun modo giustificata ma anzi integra un atto di tortura ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione contro la Tortura del 1984 secondo cui : “ *Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che*



ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate “ e costituisce altresì violazione dell'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (cfr. UN General Assembly, Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment Note by the Secretary-General, 2011, serie A/66/268, pag §§ 71-73 <https://ccrjustice.org/sites/default/files/assets/UN-Special-Rapporteur-Report-on-Solitary.pdf>).

La dichiarazione del ricorrente nel ricordare quei momenti di isolamento “*avrei preferito essere picchiato, avere un contatto fisico con qualcuno anche se doloroso piuttosto che trovarmi in questa condizione di immobilità e di assoluto isolamento*” è icasticamente rappresentativa della grave e profonda sofferenza psicologica inflittagli per costringerlo ad una confessione(cfr verbale di udienza del 18.10.2022: “ *Poi mi veniva portato un foglio ogni giorno affinché io scrivessi quello che loro volevano sapere in relazione al periodo di mia permanenza in Iraq. Io non ho mai raccontato quello che ho fatto, la prima volta ho scritto una storia che mi ero inventato, non mi hanno creduto in quanto una spia del governo iraniano mi aveva visto in Iraq, mi hanno mostrato anche le foto che mi erano state scattate e quindi ho dovuto inventarne un'altra, ecco perché la mia prigionia è durata a lungo.*”).

In definitiva il Collegio ritiene che la sottoposizione del ricorrente, da minorenne, alla limitazione della sua libertà personale, ristretto in una cella asfittica dalle dimensioni di due metri per uno, per un periodo di circa due mesi, in regime di assoluto isolamento, da parte delle autorità governative iraniane, abbia costituito senza dubbio **un atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del d.lgs 251/2007 e del combinato disposto degli artt. 3 e 15 , par. 2 CEDU.**

2.2.b) applicazione del regime di libertà vigilata

La successiva sottoposizione del richiedente, dopo l'arresto all'età di 16 anni, al regime della libertà vigilata, per quanto astrattamente legittima in applicazione delle leggi interne



iraniane, tuttavia è stata attuata in forme tali da umiliarne la dignità, screditandolo innanzi alla propria comunità curda di appartenenza, al fine di farlo apparire un collaborazionista delle autorità contro la propria etnia (cfr verbale di udienza del 18.10.2022 in cui ha precisato che negli anni vissuti in regime di libertà vigilata, non doveva semplicemente presentarsi una volta settimanalmente presso uffici di polizia ma gli era stato imposto “ *io una volta a settimana mi incontrassi pubblicamente con un rappresentante della sicurezza nazionale del governo iraniano che mi prendeva sotto braccio e quindi dovevo mostrarmi insieme a lui per strada così da apparire un collaboratore e quindi un traditore per il mio popolo. Per me questi sono stati anni di tortura e di vergogna. Dopo di solito restavo a casa per quale giorno perché mi vergognavo ad uscire*”).

Siffatte modalità di attuazione del regime della libertà vigilata, in ragione delle finalità perseguite, costituiscono atti di persecuzione ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett.) b del d.lgs 251/2007.

2.2. c) secondo arresto con accusa di attentare alla sicurezza dello Stato, sequestro dei beni , detenzione nel carcere di Evin.

Medesime considerazioni valgono per il secondo arresto in cui, poiché ritenuto evidentemente compromesso con ambienti ostili al regime iraniano e vicini ad Israele, in ragione della sua appartenenza alla minoranza curda che ha indotto i servizi iraniani a controllarlo costantemente, è stato sottoposto a violenza psicologica e tortura (cfr verbale di audizione del ██████████22: “*non aveva modo né diritto di contattare la sua famiglia, ripetendogli spesso che avevano arrestato la sua famiglia e ucciso sua moglie*), accusato senza poter usufruire di assistenza legale, condotto nel carcere di massima sicurezza di Evin.

Siffatta condotta delle autorità iraniane, diversamente da come ritenuto dalla Commissione Territoriale, deve inquadrarsi nell’alveo applicativo dell’art. 7 comma 2 lett. b) costituendo anch’essa un atto di persecuzione in danno del richiedente, come comprovato dalle COI. Invero, nel suo rapporto del luglio 2019, il relatore speciale delle Nazioni Unite ha osservato che il i prigionieri politici curdi rappresentavano quasi la metà di tutti i prigionieri politici nel Paese. La maggior parte sono stati accusati di crimini contro la sicurezza nazionale. La minoranza curda costituisce una quota sproporzionata dei condannati a morte e delle esecuzioni portate a termine. UNHRC, ‘Report of the Special Rapporteur...’ (paragraph



87), 18 July 2019; disponibile al: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/222/62/PDF/N1922262.pdf?OpenElement>

I rapporti del Segretario generale delle Nazioni Unite nel 2019, 2020 e 2021 hanno rilevato l'uso della tortura per estorcere confessioni. Nel suo Rapporto di maggio 2021, è stato osservato: “Il Segretario generale è allarmato dal numero di casi documentati di torture e maltrattamenti di bambini, donne e uomini. Testimonianze, foto, i file audio e le prove forensi mostrano uno schema fisico e mentale di coercizione per forzare una confessione in assenza di altre prove. Tra 2009 e 2019, i media statali hanno trasmesso confessioni forzate di almeno 355 persone individui. La forte dipendenza del sistema giudiziario dalle confessioni ottenute durante le indagini sembra essere un importante incentivo alla tortura da parte di una serie di attori, tra cui la polizia, l'intelligence della polizia, il Ministero dell'Intelligence, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche [IRGC] e forze di sicurezza. Mentre il diritto interno invalida l'uso delle confessioni forzate nei tribunali, le testimonianze mostrano che i giudici spesso si rifiutano di indagare sulla accuse di tortura e fare affidamento su confessioni forzate come prova per la condanna. UNHRC, ‘Report of the Secretary General...’ (paragraph 22), 14 May 2021; disponibile al: <https://daccess-ods.un.org/tmp/164699.032902718.html>

2.3 Sui motivi di persecuzione

Ritenuto dunque provato che il richiedente, in Iran, paese di cui ha la cittadinanza, sia stato vittima di atti di persecuzione diretta e personale da parte del governo, che lo hanno indotto a fuggire, ai fini del riconoscimento dello stato di rifugiato occorre indagare se e a quale dei motivi descritti all’art. 8 del D.lgs 251/2007 costituiscano il sostrato discriminatorio e persecutorio delle condotte di cui è stato vittima.

2.3.a) per opinione politica imputata

Il comma secondo dell’art. 8 del d.lgs 251/2007 precisa che nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che lo stesso possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche



che provocano gli atti di persecuzione, purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Nel caso di specie, il Collegio ravvisa una persecuzione da parte del governo iraniano, dettata anche da opinioni politiche imputate al richiedente, per la sua appartenenza alla minoranza curda. Invero, per essere stato tratto in arresto all'età di 16 anni, di ritorno da un campo di addestramento del partito PDK iracheno, dove si era recato senza informare neanche i suoi genitori, e di cui le autorità iraniane avevano la prova (cfr verbale udienza del 18.10.2022), evidentemente, era considerato soggetto da attenzionare, perché pregiudizialmente ritenuto predisposto a condotte anti governative in quanto curdo.

Ciò è confermato dalle dichiarazioni del richiedente il quale ha precisato che quella è stata la sua prima ma anche unica esperienza di militanza politica e nonostante questo, di aver vissuto comunque sottoposto a controlli approfonditi, nel corso dei suoi spostamenti per esigenze di studio e lavorative sul territorio nazionale e sul confine con l'Iraq, con sequestro di effetti personali suscettibili di contenere informazioni sensibili quale il suo computer. Infine, il fatto che egli sia stato spiato e fotografato dai servizi iraniani nel corso di una cena fra accademici a cui ha partecipato nel Kurdistan iracheno, dopodichè arrestato, accusato di spionaggio e di attentare alla sicurezza dello stato iraniano, per la presenza all'incontro anche di due soggetti di nazionalità israeliana, nonché torturato per carpirgli informazioni, dimostra come il governo iraniano, gli attribuisse una militanza politica di dissidenza al regime, accreditandolo come soggetto pericoloso ed ostile. Tale considerazione trova conferma in un rapporto delle Nazioni Unite, secondo cui la discriminazione nell'amministrazione della giustizia è confermata dal numero sproporzionato di arresti di membri di gruppi minoritari, compresi i curdi.² Il report del Danish Immigration Service attesta che ad essere arrestati non siano solo i membri dei partiti curdi, ma ogni attivista curdo anche non legato politicamente ai partiti, così come familiari dei membri del partito o di detenuti politici: spesso l'opinione politica è imputata

²HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): *Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran*; Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran [A/HRC/40/67], 30 January 2019, [url](#), p. 4



per il solo essere curdi³. Per quel che riguarda il tipo di pena imposta, lo stesso report riporta che nel 2018 oltre il 25% delle esecuzioni capitali in Iran sono state nei confronti di cittadini curdi⁴.

2.3.b) per nazionalità

Gli atti di persecuzione subiti dal ricorrente sono stati negli anni molteplici e le motivazioni legate all'attribuzione di una militanza politica o comunque alla vicinanza ad ambienti ostili al governo iraniano, appaiono in verità indistricabilmente collegate alla sua appartenenza alla minoranza curda, che tuttavia sarebbe semplicistico, identificare con una mera etnia.

Invero l'art. 8 del d.lgs 251/2007 chiarisce che il termine «nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.

Le linee guida provenienti dall'UNCHR suggeriscono una ulteriore definizione in base alla quale il termine nazionalità va riferito all'appartenenza o non appartenenza, effettiva o presunta, ad un dato gruppo etnico, linguistico o culturale: in alcuni casi tale concetto si può sovrapporre a quello di 'razza'⁵.

Inoltre, come riporta il manuale dell'EUUA *“la persecuzione per motivi di nazionalità può consistere in atteggiamenti ostili ed in misure pregiudizievoli dirette contro una minoranza nazionale (etnica, linguistica). In talune circostanze si può temere a ragione di essere perseguitati per il solo fatto di appartenere a questa minoranza [...] inoltre, può applicarsi ai numerosi problemi che devono affrontare le persone cui sono conferite unicamente una «cittadinanza di seconda classe» o forme subordinate di «nazionalità», e alle situazioni in cui nuovi territori vengono ritagliati da territori già esistenti, dove coloro che esprimono il proprio appoggio ai governanti precedenti subiscono persecuzioni”*⁶.

³ Danish Immigration Service 'Iranian Kurds, Consequences of political activities in Iran and KRI' , pag. 22

⁴ Danish Immigration Service 'Iranian Kurds, Consequences of political activities in Iran and KRI' , pag. 25

⁵ Il termine razza è inteso da includere ogni tipo di gruppo etnico che, nell'uso comune, possono essere definite 'razze', UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, December 2011*, cit., § .86.

⁶ EASO, *op. cit.*, pag. 50.



Il ricorrente, curdo-iraniano in udienza ha dichiarato: “*l’essere curdo rappresenta la mia identità culturale e storica non etnica*” dimostrando come il concetto di nazionalità racchiuda quello più ampio di coscienza storica comune ed appartenenza identitaria collettiva.

Le stesse fonti in precedenza citate, che rappresentano linee guida nella applicazione della Convenzione di Ginevra, escludono la sovrapposizione della nozione di nazione con quella giuridica di cittadinanza, nella consapevolezza che il concetto in senso etnologico e politico ha natura dinamica.

Ad avviso di questo collegio nel caso dei curdi non si è di fronte a una *mera* minoranza o gruppo etnico quanto a una nazione senza stato⁷ e ad un popolo ai sensi del diritto internazionale per i motivi che seguono.

Dalle fonti consultate emerge che la questione della società nazionale curda risulta molto complessa. Basandosi su un modello di auto-governo mosso da una ideologia stato-nazione, il 25 settembre del 2017 è stato indetto un referendum teso a determinare il diritto all’auto-determinazione del popolo curdo-iracheno⁸. Dall’altro, a partire dalla metà degli anni 2000, il movimento curdo ha allentato la sua enfasi sul diritto all’autodeterminazione attraverso la formazione di uno stato curdo indipendente e ha iniziato a sottolineare concetti come l’autogoverno, l’autonomia democratica e il confederalismo democratico, che propongono il perseguimento del principio di autodeterminazione *bottom-up* attraverso il pluralismo e la partecipazione democratica, in un sistema federale decentralizzato⁹.

Il popolo Kurdo iraniano dal 2007 è membro dell’UNPO ossia delle *Unrepresented Nations and People Organization*, una organizzazione internazionale creata nel 1991 all’Aia, per facilitare la voce delle nazioni marginalizzate del mondo e il loro diritto

⁷ Dalle fonti consultate emerge che a livello mondiale, i curdi sono la nazione più grande che non ha un proprio stato, cfr A. Öcalan, Confederalismo democratico, Ed. Iniziativa Internazionale, 2013, pag. 38; M. Torelli, Kurdistan. An invisible Nation, ISPI, 2016

⁸ S. Shareef, H. Mohd Anuar, R. Ahmad, Referendum as a legal tool for achieving self- determination: the case of Kurdistan Region, Iraq, in The International Journal of Humanities & social studies, Vol. 7 n. 4, 2019, pag. 21 e ss

⁹ P. Dinc Pinar Dinc (2020) The Kurdish Movement and the Democratic Federation of Northern Syria: An Alternative to the (Nation-)State Model?, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 22:1, p. 48-52



all'autodeterminazione¹⁰. La sua identità è rappresentata anche dalla bandiera curda creata nel 1920.

Il Kurdistan, ossia “terra dei curdi”, comprende una vasta regione geografica di circa 475 mila kmq, prevalentemente abitata da curdi, situata ai margini di quattro stati sovrani: Turchia (sud-est), Iraq (nord), Iran (nord- ovest) e Siria (nord-est)¹¹. Le prime fonti certe circa l'esistenza storica del popolo curdo risalgono alla conquista araba nel 637 d.C.¹². Il popolo curdo ha origini molto antiche, risalendo i primi insediamenti nella regione del Kurdistan al X millennio a.C. nella zona dei monti Zagros, che si estende tra Iran ed Iraq¹³. L'habitat curdo è stato, per secoli, quello montuoso. L'etimologia della parola “curdo” può ricollegarsi alla parola sumera kur, che significa “montagna”, ed a quella “ ti” che, invece, implica un'idea di appartenenza. Kurti starebbe dunque a significare “popolo delle montagne”, ed è possibile ritrovare tale definizione in scritture risalenti al V millennio a.C.¹⁴.

Le stime più recenti circa i dati relativi alla popolazione curda, riportano un numero compreso tra i 25 e i 30 milioni, con 14 milioni residenti in Turchia, 8 milioni in Iran, 5 milioni in Iraq, 1,1 milioni in Siria, oltre a circa 1,5 milioni tra Europa, Nord America e Australia, andando a formare uno tra i più grandi gruppi nazionali sprovvisti di uno Stato¹⁵. Infine, il popolo curdo condivide ancora una propria lingua, distinguibile in tre ceppi: il Kurmanji, il Sorani, e il Pehlewnani con caratteristiche comuni¹⁶. Ciò non è di poco conto considerate le sistematiche discriminazioni linguistiche operate dai vari Stati nei tempi (impedimento dell'insegnamento della lingua curda nelle scuole) e i relativi tentativi di assimilazione: essendo la lingua fattore identificativo di un popolo, non può ritenersi

¹⁰ <https://www.unpo.org>.

¹¹ M. GALLETI, Storia dei curdi, Milano, Jouvence, 2003, p. 15; A. CHIODI, Il problema curdo nei rapporti fra la Turchia e i paesi limitrofi, Studi Diplomatici – Ministero degli Affari Esteri, Istituto Diplomatico, 1996. Sono presenti comunità curde anche in Azerbaigian e Armenia

¹² T. BOIS, The Kurds, Khayats, 1966, p. 21, A. Forte, La questione curda alla luce del diritto internazionale, tesi di laurea, Luiss, Dipartimento di Giurisprudenza, 2019-2020.

¹³ A. OÇALAN, Il PKK e la questione kurda nel XXI secolo, Milano, Edizioni Punto Rosso, 2016.

¹⁴ A. OÇALAN, Oltre lo stato, il potere e la violenza, Milano, Edizioni Punto Rosso, 2016, pp. 301 e ss.

¹⁵ R. LOQMAN, The Legal Status of the Kurdish Regional Government (KRG) in International Law, in The Journal of Social, Political and Economic Studies, 2014, p. 33.

¹⁶ E.B. SOANE, Grammar of the Kurmanji or Kurdish Language, Londra, 1913, p.46



casuale che gran parte dei tentativi di rimozione dell'identità culturale curda passi dalla lingua¹⁷.

2.4. Attualità del rischio di persecuzione in ipotesi di rimpatrio.

La stessa Commissione territoriale ha riconosciuto l'attualità del "rischio di detenzione o pena di morte che il richiedente potrebbe correre in caso di rimpatrio". L'instabilità politica da cui al momento l'Iran è attraversato, le manifestazioni di proteste in corso nei confronti del regime, represses con violenza, arresti arbitrari, condanne a morte ed esecuzione della stessa, costituiscono un aggravamento del rischio paventato dal richiedente e ne attestano l'assoluta fondatezza.

Il Kurdistan Human Rights Network (KHRN) ha riportato centinaia di arresti e detenzioni di curdi nei suoi rapporti mensili pubblicati tra gennaio e ottobre 2021. I dati raccolti dal CPIT dai rapporti mensili KHRN da gennaio 2021 a marzo 2022 indicano che almeno 67 curdi hanno ricevuto pene detentive per appartenenza o collaborazione con partiti di opposizione curdi, mentre numerosi altri sono stati incarcerati con vaghe accuse come "propaganda contro lo Stato" (KHRN, 'Monthly Reports', January 2021 to March 2022; disponibile al: <https://kurdistanhumanrights.org/en/category/publications/monthly-reports/>) . Solo nel gennaio 2021, ha riferito Hengaw che 102 curdi sono stati arrestati con l'accusa di attività politica e cooperazione con i partiti politici curdi, mentre 9 cittadini sono stati arrestati e imputati di attività civile e 4 cittadini con l'accusa di ideologia e attività religiose. (Hengaw, '115 Kurdish citizens detained during January 2021', 6 February 2021; dispoile al: <https://hengaw.net/en/news/115-kurdish-citizens-detained-during-january-2021>) Per tutto il 2021 e nel 2022, Hengaw ha riferito gli arresti di curdi con l'accusa di attività politica.

Il rapporto del Danish Immigration Service del febbraio 2020 fa riferimento a persone accusate di legami con i partiti politici curdi che sono tornati in Iran, incluso provenendo da Paesi occidentali: "In generale, una persona che è stata accusata di affiliazione politica con uno qualsiasi di i partiti curdi di opposizione, non potrà tornare a una vita ordinaria

¹⁷ A. Forte, La questione curda alla luce del diritto internazionale, tesi di laurea, Luiss, Dipartimento di Giurisprudenza, 2019-2020, pag. 11.



in Iran. In molti casi, l'individuo manterrà la sua passata affiliazione politica in segreto, per evitare di essere sottoposti al controllo da parte delle autorità iraniane.” DIS – Danish Immigration Service: Iranian Kurds: Consequences of political activities in Iran and KRI , 7 February 2020 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2024578/Report+on+Iranian+Kurds+Feb+2020.pdf>

Il servizio di immigrazione danese è stato informato di casi datati tra 2011 e 2018 in cui i cittadini iraniani che avevano presentato domanda di asilo in paesi europei sono stati arrestati al loro ritorno in Iran. Alcuni rimpatriati secondo quanto riferito sono stati interrogati e torturati sotto la custodia delle autorità. Non tutti i rimpatriati sono stati segnalati a sono stati identificati come curdi o affiliati politicamente. DIS – Danish Immigration Service: Iranian Kurds: Consequences of political activities in Iran and KRI , 7 February 2020 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2024578/Report+on+Iranian+Kurds+Feb+2020.pdf>

Le autorità iraniane hanno intensificato la loro repressione nella regione del Kurdistan occidentale del paese, che è stato l'epicentro delle proteste anti-establishment che hanno infuriato per mesi. I gruppi per i diritti umani affermano che le forze governative hanno ucciso più di una dozzina di persone nelle città prevalentemente curde nelle ultime 24 ore. Lo spargimento di sangue arriva tra le segnalazioni di truppe pesantemente armate dispiegate nella regione. Gli attivisti affermano che la violenza è un tentativo delle autorità di creare paura tra i manifestanti e reprimere le proteste a livello nazionale che hanno scosso il Paese negli ultimi due mesi. Le manifestazioni sono scoppiate in seguito alla morte, il 16 settembre, di Mahsa Amini, una curda iraniana di 22 anni, morta poco dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per presunta violazione della legge sull'hijab del paese. Quelle che erano iniziate come proteste contro la brutale applicazione del velo obbligatorio si sono trasformate in una delle più grandi minacce per l'establishment clericale iraniano, che ha governato dalla Rivoluzione islamica nel 1979. "La repubblica islamica sta usando una violenza così intensa in Kurdistan per mettere a



tacere le proteste in tutto l'Iran", ha detto a RFE/RL Zhila Mostajar di Hengaw, un gruppo per i diritti registrato in Norvegia che si occupa della regione curda dell'Iran.

"Le autorità pensano che sopprimendo le proteste in Kurdistan manderanno un avvertimento alle persone in altre parti del paese", ha aggiunto Mostajar, che ha sede nella vicina regione curda semiautonoma dell'Iraq. RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty: 'A Nightmare': Iran Intensifies Deadly Crackdown In Kurdistan Region As Protests Rage, 21 November 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2082358.html> .

In definitiva, alla stregua delle argomentazioni esposte al richiedente deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.

Considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della domanda sono più chiaramente emerse nel corso del giudizio, sussistono "gravi ed eccezionali motivi" (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a [REDACTED] nato il [REDACTED] in Iran, lo status di rifugiato

2) dichiara compensate le spese di lite;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 30 novembre 2022

Il Giudice est.

Il Presidente

Ada Raffaella Mazzarelli

Luca Minniti

Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

